

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

**Che tipo di assicurazione è?**

“Vivi la Casa” è un’assicurazione multirischio pensata per tutelare l’abitazione e/o il contenuto e/o l’impianto fotovoltaico installato sull’abitazione stessa. Con la medesima assicurazione è inoltre possibile tutelare il proprio patrimonio in caso di danni a terzi.

Infine, è consentito integrare le coperture principali con delle coperture aggiuntive.

**È possibile acquistare questo prodotto soltanto se si è titolari di un conto corrente presso la banca che vende il prodotto.**



**Che cosa è assicurato?**

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze, tra le seguenti sezioni:

**SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**

✓ Con questa sezione sono coperti tutti i danni materiali e diretti, non espressamente esclusi, che possono colpire il Fabbricato e/o il Contenuto dell’Abitazione indicata in polizza, nonché l’impianto fotovoltaico.

Ad esempio sono coperti i danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici nonché i guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza installati (anche all’esterno), a seguito di furto o rapina consumati o tentati.

**SEZIONE FURTO**

✓ Con questa sezione sono coperti tutti i danni materiali e diretti, non espressamente esclusi, dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, qualunque ne sia la causa.

**SEZIONE DANNI A TERZI**

✓ **Responsabilità civile "proprietà dell’abitazione"**  
La Compagnia ti tiene indenne, delle somme che tu sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali nonché danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell’abitazione.

✓ **Responsabilità civile "vita privata"**  
La Compagnia ti tiene indenne, delle somme che tu sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali nonché danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.

**Personalizzazioni del rischio:**

Puoi scegliere tra più coperture aggiuntive, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio da te pagato.

**SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**

- Ricorso Terzi;
- Terremoto.

**SEZIONE DANNI A TERZI**

- Ricorso Terzi;
- Responsabilità Civile Bed&Breakfast/Affittacamere;
- Responsabilità Civile dell’insegnante.

**L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.**



**Che cosa non è assicurato?**

**SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**

Non sono assicurabili:

- ✗ i fabbricati con destinazione d’uso diversa da “civile abitazione”;
- ✗ i fabbricati costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali combustibili (ad eccezione dei biomateriali).

**SEZIONE FURTO**

- ✗ l’assicurazione non opera qualora le pareti dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l’esterno non siano costruite in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento.

**SEZIONE DANNI A TERZI (R.C. vita privata e R.C. proprietà abitazione)**

- ✗ Non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione; il coniuge o il convivente di fatto; i figli ed i genitori di questi ultimi nonché i parenti di altro grado se con essi conviventi; i minori in affidamento familiare; gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.



**Ci sono limiti di copertura?**

**SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**

Sono esclusi i danni:

- ! conseguenti a terremoto, qualora non sia stata scelta la garanzia aggiuntiva “Terremoto”;
- ! conseguenti a inondazione, alluvione ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe, assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario;

**SEZIONE FURTO**

Sono esclusi:

- ! i danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere
- ! a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;

**SEZIONE DANNI A TERZI**

**Responsabilità civile "proprietà dell’abitazione"**

Sono esclusi i danni:

- ! da proprietà di abitazioni diverse da quella individuata in polizza;

**Responsabilità civile "vita privata"**

- ! derivanti dall’attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale, salvo per attività di babysitter e per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere nell’espletamento delle mansioni.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Per la SEZIONE INCENDIO ALL RISKS l'assicurazione ha validità su tutto il territorio italiano;
- ✓ Per la SEZIONE FURTO l'assicurazione ha validità su tutto il territorio italiano per il Contenuto posto nell'Abitazione, nonché per l'eventuale impianto fotovoltaico installato sul Fabbricato. Limitatamente alle cose assicurate indossate o a portata di mano del Contraente, dei suoi familiari e del convivente "more uxorio", sottratte o danneggiate nel tentativo di impossessamento all'esterno dell'Abitazione indicata in polizza, l'assicurazione ha validità in tutto il mondo.
- ✓ Per la SEZIONE DANNI A TERZI l'assicurazione Responsabilità civile vita privata opera in tutto il Mondo mentre, l'assicurazione Responsabilità Civile del fabbricato soltanto per i fabbricati situati in Italia.



### Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali ma è dovuto per intero.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative e tutti gli obblighi che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata tacitamente per un anno e così successivamente.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

# Assicurazione Multirischi Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



Vivi la Casa

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: [www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it); e-mail: [infoclienti@helvetiaitalia.it](mailto:infoclienti@helvetiaitalia.it); PEC: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: [www.helvetia.it/solvencyll](http://www.helvetia.it/solvencyll).

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022 .

## Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022

Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(\*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

### ✓ **SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, sono altresì comprese le spese:

- di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico, o a quello imposto dall'Autorità, dei residuati del Sinistro;
- di ricerca e ripristino dei danni cagionati a tubazioni installate nel fabbricato o interrate ed esterne ad esso, con l'esclusione degli impianti di irrigazione.

Inoltre, è prevista un'indennità aggiuntiva in caso di sinistro per il risarcimento di determinate spese, sostenute e documentate per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- mancato godimento dei locali o quelle necessarie per la ricostruzione di documenti.

### ✓ **SEZIONE FURTO**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, è prevista un'indennità aggiuntiva, in caso di sinistro per il risarcimento di determinate spese, sostenute e documentate per:

- onorari del perito scelto dall'Assicurato,
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti;
- costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa.

### **SEZIONE DANNI A TERZI**

#### ✓ **Responsabilità Civile "Proprietà dell'Abitazione"**

Oltre a quanto già menzionato nel DIP Danni, è compresa la responsabilità civile per danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell'Abitazione (anche tenuti a parco o giardino, nonché attrezzature sportive e giochi, alberi, aree scoperte, recinzioni e cancelli).

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il Contraente-condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota.

È inoltre compresa, in caso di "Dimora Locata", la responsabilità civile del Contraente per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali subiti dagli occupanti dell'Abitazione e cagionati – oltre che dal Fabbricato indicato – dal Contenuto di proprietà del Contraente stesso.

#### ✓ **Responsabilità Civile "Vita Privata"**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

<b>"Form ula con Franchigia"</b> Sezione Incendio all risks	A fronte dell'applicazione di una franchigia assoluta di € 500 per sinistro su tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio all risks è possibile ottenere una riduzione di premio.
<b>"Form ula con Franchigia"</b> Sezione Furto	A fronte dell'applicazione di una franchigia assoluta di € 500 per sinistro su tutte le garanzie previste dalla Sezione Furto è possibile ottenere una riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p><b>"Terremoto"</b> Sezione Incendio All Risks</p>	<p>Scegliendo questa garanzia aggiuntiva la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Sono altresì comprese le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico, o a quello imposto dall'Autorità, dei residuati del Sinistro; nonché un'indennità aggiuntiva, in caso di sinistro, per il risarcimento di determinate spese, sostenute e documentate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;</li> <li>- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;</li> <li>- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;</li> <li>- rimozione e ricollocamento del Contenuto;</li> <li>- mancato godimento dei locali o quelle necessarie per la ricostruzione di documenti.</li> </ul>
<p><b>"Ricorso Terzi"</b> Sezione Incendio all risks Sezione Danni a Terzi</p>	<p>Scegliendo questa garanzia aggiuntiva la Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi dovuti a Incendio, Esplosione, Scoppio o acqua condotta (intendendosi acqua o fluidi presenti in impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento, relativi raccordi anche esterni alla muratura, nonché fuoriusciti da arredamento domestico) verificatisi nel Fabbricato identificato sul Modulo di Polizza o determinati da cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute. L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti da interruzione o sospensione totale o parziale dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.</p>
<p><b>"Responsabilità Civile Bed &amp; Breakfast/Affittacamere"</b> Sezione Danni a Terzi</p>	<p>Scegliendo questa garanzia aggiuntiva l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di proprietario e/o gestore di Bed &amp; Breakfast o Affittacamere per lesioni o morte subiti dagli ospiti.</p>
<p><b>"Responsabilità Civile dell'insegnante"</b> Sezione Danni a Terzi</p>	<p>Scegliendo questa garanzia aggiuntiva l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile in capo alla persona identificata in Polizza in qualità di insegnante, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, nello svolgimento delle attività didattico formative ai sensi del D.Lgs. 297/1994 o di lezioni private; della vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante il doposcuola e l'uscita dalla medesima; durante le gite scolastiche, visite presso aziende e musei; per la rivalsa INA IL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. La presente garanzia opera anche per la rivalsa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/1980 in caso di colpa dell'insegnante.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

✗ Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



### Ci sono limiti di copertura?

#### ! SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

L'Assicurazione non comprende i danni:

- conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, tentato Furto, Furto con destrezza, Rapina o Scippo. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazione o smarrimento;
- conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
- causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri;
- causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario in caso di Dimora Locata. Tale esclusione non si applica in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;

- causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova;
- verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;
- conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e da imbrattamento;
- a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, giardini, parchi e coltivazioni in genere;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati,
- a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
- derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
- causati e subiti da impianti di irrigazione;
- a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- da infiltrazione di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da umidità, stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- a tende non stabilmente fissate al Fabbricato e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, installati sul perimetro esterno dell'Abitazione, ad eccezione dei danni in caso di Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori, grandine, e salvo quanto disposto dalla Definizione di Fabbricato;
- relativi a spese di demolizione e sgombero;
- da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e/o al Contenuto, se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
Danni da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto		€ 200,00
Danni da acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino		€ 200,00
Danni a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero	€ 500,00 per Sinistro	-
Danni a Valori	10% della somma assicurata per il Contenuto	-
Danni da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi	€ 5.000,00 euro per Sinistro	-
Danni da acqua piovana ed allagamenti	€ 2.500,00 per Sinistro	-
Danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software	€ 1.000,00 per Sinistro	-
Danni da eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne	€ 5.000,00 per Sinistro	-



purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica		
Danni da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati	€ 5.000,00 per Sinistro	-
Danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni, compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi e gli impianti antifurto e di video-sorveglianza ivi installati (anche all'esterno), dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di furto o rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali)	€ 5.000,00 per Sinistro	-
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile, con minimo di € 250,00	-
Per le tubazioni interrato (esterne al Fabbricato): le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata	€ 2.500,00 per Sinistro	-
<b>Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:</b> - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio"; - onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente - oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune; - ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito; - rimozione e ricollocamento del Contenuto; - le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.	20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto	-

**Si precisa che, qualora sia stata scelta la "Formula con franchigia" a tutti i danni compresi nella presente sezione sarà applicata una franchigia di € 500.**

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Garanzie aggiuntive)**

##### **! Terremoto**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti o non riguardanti la materialità degli enti assicurati, salvo le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico, o a quello imposto dall'Autorità, dei residuati del Sinistro; nonché, le spese, sostenute e documentate per:
  - mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
  - oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
  - ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
  - rimozione e ricollocamento del Contenuto;
  - mancato godimento dei locali o quelle necessarie per la ricostruzione di documenti.

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
Terremoto	Vedere Modulo di Polizza	Vedere Modulo di Polizza

### ! **Ricorso Terzi**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
Danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	20% del massimale	-

### ! **SEZIONE FURTO**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- conseguenti o verificatisi in occasione di:
  - incendio, esplosione, scoppio;
  - trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
  - terremoto, Inondazione, Alluvione, allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno e conseguente crollo e collasso strutturale;
  - atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
  - guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
  - sciacallaggio;
- da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
- dovuti a truffa, estorsione ed appropriazione indebita;
- causati da animali;
- per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
- conseguenti a smarrimento;
- causati da atti vandalici non commessi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina e Scippo;
- a cose mobili all'aperto;
- a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
- a cose di terzi affidate al Contraente soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei;
- derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati;
- a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- a cose diverse dal Contenuto, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico se assicurato;
- cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza installati (anche all'esterno) dell'Abitazione a seguito di Furto o Rapina consumati o tentati.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le franchigie relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
Danni a Valori	10% della somma assicurata per il Contenuto	-
Danni a Gioielli e Preziosi	50% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di €2.500,00	-
Spese incontrate per le procedure di ammortamento dei titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura	€5.000,00 per Sinistro	-
<b>Sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento dei beni assicurati compresi i Gioielli e i Preziosi:</b>		
- se indossati o a portata di mano del Contraente e dei suoi familiari e del "convivente more uxorio" in tutto il mondo	€1.500,00 per sinistro	-
- se posti in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati in Polizza	€2.500,00 per sinistro	-
- se temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi	€5.000,00 per sinistro	-
- Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo in possesso dell'Assicurato	€1.000,00 per sinistro	-



**Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:**

- onorari del perito scelto dal Contraente - costi sostenuti per la documentazione del danni	20% dell'indennizzo liquidato	-
- costi per rifacimento e duplicazione dei documenti sottratti - costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi	20% dell'indennizzo liquidato, con limite massimo di € 250,00	-

**Si precisa che, qualora sia stata scelta la "Formula con franchigia" a tutti i danni compresi nella presente sezione sarà applicata una franchigia di € 500.**

#### **SEZIONE DANNI A TERZI**

##### **I Responsabilità Civile "Proprietà dell'Abitazione"**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- al Contraente e alle persone non considerate terzi;
- non derivanti dalla proprietà dell'Abitazione assicurata o - in caso di abitazione in condominio - dalla comproprietà delle parti comuni del condominio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo la "Responsabilità Civile Vita Privata e di relazione", la "Responsabilità Civile per Animali Domestici" e la "Responsabilità Civile del Cacciatore";
- da proprietà di abitazioni diverse da quella indicata sul Modulo di Polizza;
- da inquinamento dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria e del suolo, da qualsiasi causa determinato;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- diversi da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali;
- derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private;
- derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate;
- da furto;
- a cose da Incendio;
- dall'esercizio da parte del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- a cose o animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate;
- da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati.

##### **I Responsabilità Civile "Vita Privata"**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale, salvo per l'attività di baby sitter e per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni;
- derivanti dall'attività venatoria (Responsabilità Civile del Cacciatore);
- derivanti dalla proprietà/comproprietà dell'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza ed in genere dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- rientranti nella Responsabilità Civile obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni (Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore o natanti) e da impiego di aeromobili;
- causati da veicoli a motore muniti di targa ai sensi del Codice della Strada, salvo quanto previsto all'Art. 48 comma x);
- derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione avente lunghezza superiore a 7,50 m o dalla pratica di sport d'acqua con mezzi a motore;
- diversi da morte e lesioni personali o danneggiamento di cose o di animali;
- derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati e simili danneggiamenti;
- da Furto;
- a cose da incendio;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- conseguenti alla committenza o esecuzione di lavori all'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza diversi dalla manutenzione ordinaria;
- derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dell'Abitazione;

- dall'esercizio, nell'Abitazione, da parte del Contraente o di terzi di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast/Affittacamere;
- derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico o remunerato (salvo il rimborso spese), sport motoristici, soft-air e sport ad esso assimilabili;
- conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere;
- alla salute causati da tabacco, funghi, batteri;
- di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o di contagio da virus HIV;
- da malattia contagiosa in genere;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o da detenzione o dall'impiego di esplosivi;
- derivanti direttamente o indirettamente;
- da prodotti geneticamente modificati;
- dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- dall'amianto;
- di natura punitiva per sinistri verificatisi in USA e Canada.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
<b>Responsabilità Civile "Proprietà dell'Abitazione" solo se "Dimora Locata":</b> - danni agli occupanti dell'Abitazione		€ 250,00 relativamente a danni a cose
<b>Responsabilità Civile "Vita Privata":</b> - danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo	€ 50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo	-

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Garanzie aggiuntive)

##### ! Ricorso Terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Assicurazione	Limiti di indennizzo	Franchigia
Danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	20% del massimale	-



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEZIONE INCENDIO ALL RISKS e FURTO</b></li> </ul> <p>In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile - "Obbligo di salvataggio";</li> <li>in caso di Sinistro presumibilmente doloso, Furto, Rapina, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza</li> <li>denunciare all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro i 3 giorni successivi se l'evento rientra nei casi previsti al precedente punto b)</li> <li>- entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, se l'evento è diverso da quanto previsto al precedente punto b)</li> </ul> </li> <li>fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) <b>800.909.650</b> oppure il Numero <b>+39 025351 1</b> per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <a href="mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it">sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it</a></li> <li>o <a href="mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it">helvetiaitalia@pec.helvetia.it</a></li> </ul> </li> </ol> <p>Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.</p>
---------------------------------------	---

	<p>e. trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>• <b>SEZIONE DANNI A TERZI</b></p> <p>In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e gli eventuali testimoni. Il Contraente dovrà altresì comunicare nel più breve tempo possibile tutti i fatti, le notizie ed i documenti ottenuti successivamente alla denuncia, in particolare in caso di notifica di atti tramite l'Ufficiale Giudiziario. Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il numero verde (dall'Italia) <b>800.909.650</b> oppure il Numero <b>+39 025351 1</b> per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:</p> <p><b>Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.</b> - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, tramite raccomandata A.R., oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it">sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it</a>;</li> <li>• <a href="mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it">helvetiaitalia@pec.helvetia.it</a></li> </ul> <p>Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro <b>due anni</b> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Relativamente ai sinistri riguardanti le sezioni Incendio all risks e Furto, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione. Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Danni a terzi, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennità entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico).



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale oppure in rate con periodicità semestrale (premio frazionato).</p> <p>Il premio pagato in più rate, non prevede oneri aggiuntivi, tuttavia è sempre dovuto per l'intera annualità.</p> <p>Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile, per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.</p> <p>La polizza non prevede sconti.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.</p> <p>Il premio si intende comprensivo di imposte, ad eccezione della parte eventualmente dovuta per la garanzia aggiuntiva "Terremoto", la quale è esente dall'imposta sulle assicurazioni.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista possibilità di sospendere la polizza.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipula</b>	Non è previsto alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
<b>Risoluzione</b>	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice - che vuole tutelarsi con una copertura all risks in caso di danni all'abitazione (Fabbricato e/o Contenuto) o al solo impianto fotovoltaico; da furto del contenuto; a terzi.  
Prodotto non adatto a Clienti che non risultano proprietari/conduttori di abitazioni.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 43,5% .

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri – devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami –Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email <a href="mailto:reclami@helvetia.it">reclami@helvetia.it</a> Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nello elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).
<b>Negoziazione assistita (facoltativa)</b>	tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li> <li>Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li> </ul> <p>Tramite il sito della Società (<a href="http://www.helvetiaitalia.it">www.helvetiaitalia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia

## Vivi la Casa

## Condizioni di Assicurazione

**Modello CGA\_ IANR007\_1121**  
**Edizione 11/2021**

*Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.*

Gentile Cliente,

**Vivi la Casa** è la soluzione assicurativa pensata per tutelare l'abitazione e/o il contenuto e/o l'impianto fotovoltaico installato sull'abitazione stessa. Con la medesima assicurazione è inoltre possibile tutelare il proprio patrimonio in caso di danni a terzi.

Con questa polizza è possibile, pertanto, soddisfare le proprie esigenze assicurative scegliendo le garanzie più adatte alle proprie necessità.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito alcuni box che Le consentiranno di comprendere meglio alcuni aspetti dell'assicurazione, rispondendo a Sue eventuali domande ed illustrandole talvolta esempi pratici.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, rivalse, sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione.



Attenzione! Le Condizioni di Assicurazione rappresentano in ogni caso l'unico testo che regola i reciproci obblighi e diritti tra Cliente e Compagnia.

La ringraziamo e Le ricordiamo che Compagnia e Intermediario sono sempre disponibili a rispondere alle sue necessità.

Cordiali saluti.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Che cosa sono i Box di consultazione? I Box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati:

- risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità; 
- punti su cui porre particolare attenzione 

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.



## Sommario

<b>1. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS</b> .....	<b>1</b>
Art. 1.1. Cose assicurabili.....	1
Art. 1.2. Oggetto dell'assicurazione.....	1
Art. 1.3. Esclusioni sezione Incendio all risks.....	1
Art. 1.4. Eventi atmosferici – estensione di garanzia.....	2
Art. 1.5. Guasti cagionati dai ladri – estensione di garanzia.....	2
Art. 1.6. Spese di demolizione e sgombero.....	2
Art. 1.7. Spese di ricerca e ripristino (operante a condizione che sia assicurato il Fabbicato).....	3
Art. 1.8. Indennità aggiuntiva.....	3
Art. 1.9. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie.....	3
Art. 1.10. Terremoto.....	4
Art. 1.11. Forma dell'assicurazione.....	5
Art. 1.12. Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale.....	6
Art. 1.13. Caratteristiche dell'Abitazione - Condizioni di operatività della garanzia.....	7
Art. 1.14. Assicurazione con franchigia.....	7
<b>2. SEZIONE FURTO</b> .....	<b>8</b>
Art. 2.1. Cose assicurabili.....	8
Art. 2.2. Oggetto dell'assicurazione.....	8
Art. 2.3. Esclusioni sezione Furto.....	8
Art. 2.4. Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione – estensione di garanzia.....	8
Art. 2.5. Gioielli e preziosi - aumento del limite di indennizzo (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata).....	9
Art. 2.6. Gioielli e preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata).....	9
Art. 2.7. Indennità aggiuntiva.....	9
Art. 2.8. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie.....	9
Art. 2.9. Forma dell'assicurazione.....	10
Art. 2.10. Condizione di operatività della garanzia.....	10
Art. 2.11. Assicurazione con franchigia.....	10
<b>3. SEZIONE DANNI A TERZI</b> .....	<b>11</b>
RESPONSABILITÀ CIVILE “PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE”.....	11
Art. 3.1. Soggetti assicurati.....	11
Art. 3.2. Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione).....	11
Art. 3.3. Esclusioni (Proprietà dell'Abitazione).....	11
RESPONSABILITÀ CIVILE “VITA PRIVATA”.....	12
Art. 3.4. Soggetti assicurati.....	12
Art. 3.5. Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione).....	12
Art. 3.6. Esclusioni (Vita Privata e di relazione).....	13
Art. 3.7. Persone non considerate Terzi.....	14
Art. 3.8. Non cumulo di massimali.....	14
Art. 3.9. Ricorso Terzi (garanzia sottoscrivibile in abbinamento alle sezioni Incendio all risks o Danni a Terzi)....	14
Art. 3.10. Responsabilità civile Bed & Breakfast/Affittacamere.....	15
Art. 3.11. Responsabilità civile dell'insegnante.....	15
Art. 3.12. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie.....	15
<b>4. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	<b>16</b>
Art. 4.1. Applicazione delle condizioni di assicurazione.....	16
Art. 4.2. Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio.....	16
Art. 4.3. Dichiarazioni del Contraente relative all'Abitazione.....	16
Art. 4.4. Aggravamento del rischio.....	16
Art. 4.5. Diminuzione del rischio.....	16
Art. 4.6. Modifiche dell'Assicurazione.....	16
Art. 4.7. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	16
Art. 4.8. Durata e proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.....	17
Art. 4.9. Altre assicurazioni.....	17
Art. 4.10. Recesso in caso di Sinistro.....	17
Art. 4.11. Ispezione delle cose assicurate.....	17
Art. 4.12. Oneri fiscali.....	17
Art. 4.13. Mediazione per la conciliazione delle controversie.....	17
Art. 4.14. Foro competente.....	17
Art. 4.15. Rinvio alle norme di legge.....	17
Art. 4.16. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni).....	17

<b>5. NORME IN CASO DI SINISTRO.....</b>	<b>18</b>
Norme relative alla sezione Incendio all risks e Furto.....	18
Art. 5.1. Obblighi in caso di Sinistro .....	18
Art. 5.2. Procedura per la valutazione del danno.....	18
Art. 5.3. Mandato dei periti .....	18
Art. 5.4. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	19
Art. 5.5. Titoli di credito.....	19
Art. 5.6. Raccolte e collezioni.....	19
Art. 5.7. Esagerazione dolosa del danno.....	19
Art. 5.8. Diritto di surrogazione della Compagnia.....	19
Art. 5.9. Pagamento dell'indennizzo.....	19
Art. 5.10. Limite massimo di indennizzo.....	20
Art. 5.11. Bonus annullamento Franchigia.....	20
Norme relative esclusivamente alla sezione Incendio all risks .....	20
Art. 5.12. Anticipo indennizzi.....	20
Norme relative esclusivamente alla sezione Furto.....	20
Art. 5.13. Recupero delle cose asportate.....	20
Art. 5.14. Riduzione della somma assicurata - reintegro della Somma Assicurata. ....	20
Norme relative alla sezione Danni a terzi.....	20
Art. 5.15. Obblighi in caso di Sinistro.....	20
Art. 5.16. Gestione delle vertenze e spese legali.....	21
Art. 5.17. Pagamento dell'indennità.....	21
<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>22</b>

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/11/2021

### 1. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

#### Che cosa posso assicurare?

##### Art. 1.1. Cose assicurabili

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per assicurare le seguenti cose:

1. il Fabbricato adibito ad abitazione;
2. il Contenuto dell'abitazione;
3. l'impianto fotovoltaico installato sul Fabbricato.

Relativamente alle cose di proprietà di terzi, l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

#### Contro quali danni posso assicurarmi?

##### Art. 1.2. Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti alle cose assicurate, anche se cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi, causati da qualsiasi evento non espressamente escluso dall'art. 1.3. - "Esclusioni sezione Incendio all risks".

##### Art. 1.3. Esclusioni sezione Incendio all risks

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto fino a concorrenza dei primi 200,00 Euro: tale Franchigia non viene applicata in caso di danni da Incendio, Scoppio, Esplosione e Fulmine;
- b) da Acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino (quest'ultime disciplinate all'art. 1.7. - "Spese di ricerca e ripristino"), fino a concorrenza dei primi 200,00 Euro;
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, tentato Furto, Furto con destrezza, Rapina o Scippo, salvo quanto previsto all'art. 1.5. - "Guasti causati dai ladri - estensione di garanzia". Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- d) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazione o smarrimento;
- e) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
- f) causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario in caso di Dimora Locata. Tale esclusione non si applica in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- h) a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, in eccedenza a 500,00 Euro per Sinistro e previo l'inoperatività della Franchigia indicata al precedente punto a);
- i) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova;
- j) verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Compagnia risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;
- k) conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- l) da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e da imbrattamento;
- m) a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, giardini, parchi e coltivazioni in genere, salvo quanto previsto all'art. 1.4. - "Eventi atmosferici - estensione di garanzia";
- n) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto all'art. 1.8. - "Indennità aggiuntiva";
- o) a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
- p) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;

- q) causati e subiti da impianti di irrigazione;
- r) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- s) a Valori, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- t) ad opere d'arte, di valore singolo superiore a 10.000,00 Euro;
- u) da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a 5.000,00 Euro;
- v) da infiltrazione di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- w) da acqua piovana ed Allagamenti, in eccedenza a 2.500,00 Euro per Sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Contenuto e/o alle parti interne del Fabbricato se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
- x) causati da umidità, stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- y) a tende non stabilmente fissate al Fabbricato e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, installati sul perimetro esterno dell'Abitazione, ad eccezione dei danni in caso di Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori, grandine, e salvo quanto disposto dalla Definizione di Fabbricato;
- z) relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1.6. - "Spese di demolizione e sgombero";
- aa) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- bb) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e/o al Contenuto, se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
- cc) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- dd) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di Polizza e comunque in eccedenza a 1.000,00 Euro per Sinistro.



**Per beneficiare delle estensioni di garanzia, devo pagare un premio aggiuntivo?**

No, le estensioni di garanzia di seguito riportate non prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

#### **Art. 1.4. Eventi atmosferici – estensione di garanzia**

L'Assicurazione comprende i danni:

- a. da crollo o sfondamento del tetto causato da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni materiali e diretti da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato;
- b. da eventi atmosferici subiti da Impianti fotovoltaici (a condizione che sul Modulo di Polizza siano indicati i kW dell'impianto);
- c. da eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica, fino alla concorrenza di 5.000,00 Euro per Sinistro;
- d. da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati, fino alla concorrenza di 5.000,00 Euro per Sinistro.

#### **Art. 1.5. Guasti cagionati dai ladri – estensione di garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.3. - "Esclusioni sezione Incendio all risks" - lettera c), l'Assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza installati (anche all'esterno) dell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza a seguito di Furto o Rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali), fino alla concorrenza di 5.000,00 Euro per Sinistro.

#### **Art. 1.6. Spese di demolizione e sgombero**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.3. - "Esclusioni sezione Incendio all risks" - lettera z), la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile con il minimo di 250,00 Euro, fermo quanto previsto all'art. 5.10. - "Limite massimo di indennizzo".

**Art. 1.7. Spese di ricerca e ripristino (operante a condizione che sia assicurato il Fabbricato)**

La Compagnia rimborsa:

1. **per le tubazioni installate nel Fabbricato:** le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate;
2. **per le tubazioni interrate (esterne al Fabbricato):** le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di 2.500,00 Euro per sinistro.

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione.

**Art. 1.8. Indennità aggiuntiva**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.3. – "Esclusioni sezione Incendio all risks", lettera n), la Compagnia rimborsa le seguenti spese sostenute e documentate per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio";
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente, in conformità a quanto previsto all'art. 5.2. - "Procedura per la valutazione del danno";
- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

fino al 20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto e in aggiunta allo stesso.



**Per ogni singola spesa indicata all'art. 1.8. – "Indennità aggiuntiva" mi verrà riconosciuto un importo aggiuntivo fino al 20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o Contenuto?**

No, l'importo aggiuntivo si intende per tutte le spese complessivamente elencate.

**Art. 1.9. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie**

<b>Garanzia prestata o bene assicurato</b>	<b>Franchigia (*)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Danni da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto	€ 200,00	
Danni da acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino	€ 200,00	
Danni a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero	-	€ 500,00 per Sinistro
Danni a Valori	-	10% della somma assicurata per il Contenuto
Danni da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi	-	€ 5.000,00 euro per Sinistro
Danni da acqua piovana ed Allagamenti	-	€ 2.500,00 per Sinistro
Danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software	-	€ 1.000,00 per Sinistro
Danni da eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica	-	€ 5.000,00 per Sinistro
Danni da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati	-	€ 5.000,00 per Sinistro
Danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni	-	€ 5.000,00 per Sinistro

compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi, agli impianti antifurto e di video-sorveglianza ivi installati (anche all'esterno) dell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza a seguito di furto o rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali)		
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro	-	20% dell'indennizzo liquidabile, con minimo di € 250,00
Per le tubazioni interraste (esterne al Fabbricato): le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione o per la sostituzione della tubazione danneggiata	-	€ 2.500,00 per Sinistro
<b>Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;</li> <li>- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio";</li> <li>- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente</li> <li>- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;</li> <li>- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;</li> <li>- rimozione e ricollocamento del Contenuto;</li> <li>- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.</li> </ul>	-	20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto

(\*) salvo se attivata, come riscontrabile sul Modulo di Polizza, la formulazione con franchigia ai sensi dell'art. 1.14

## GARANZIA AGGIUNTIVA

(operante solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza)

### Art. 1.10. Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1.3 - "Esclusioni sezione Incendio all risks", lett. k), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Compagnia rimborsa le Spese di demolizione e sgombero di cui all'art. 1.6 nonché le spese elencate all'art. 1.8 "Indennità aggiuntiva".

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti o non riguardanti la materialità degli enti assicurati, salvo quanto previsto agli artt. 1.6 "Spese di demolizione e sgombero" e 1.8 "Indennità aggiuntiva".

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

In caso di sinistro l'indennizzo verrà corrisposto entro il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia indicati sul Modulo di Polizza.

**La presente garanzia è prestata con esonero del premio dall'imposta sui premi assicurativi nei termini e con le modalità previste dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017.**



**Per beneficiare della Garanzia Aggiuntiva devo pagare un premio aggiuntivo?**

Sì, la sottoscrizione della Garanzia Aggiuntiva prevede il pagamento di un premio aggiuntivo.

## Come e con quali condizioni operative mi assicuro

### Art. 1.11. Forma dell'assicurazione

Il Contraente può scegliere tra le seguenti forme dell'assicurazione:

1. **Valore intero:** la quale prevede una copertura totale del valore dei beni, con applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 Codice Civile, salvo quanto disciplinato al successivo art. 1.12 – "Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale".  
Scegliendo la forma a Valore Intero, per assicurare il Fabbricato o il Contenuto, il Contraente può scegliere altresì tra la forma a "Valore intero con somma assicurata" oppure la forma a "Valore intero con superficie assicurata". Per assicurare l'Impianto fotovoltaico è, invece, necessario indicare i kW dello stesso.
2. **Primo rischio assoluto:** la quale prevede che la Compagnia indennizzi il danno sino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 Codice civile.

**Cosa vuol dire "Assicurazione a Valore intero"?**

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui:

- a. la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato;
- b. la somma assicurata deve corrispondere al valore complessivo del Contenuto;
- c. la superficie assicurata deve corrispondere ai m<sup>2</sup> totali dell'Abitazione.
- d. I kW dell'impianto fotovoltaico devono corrispondere alla potenza dello stesso

Qualora uno dei suddetti parametri sia inferiore a quello risultante al momento del sinistro, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione dello stesso; cioè indennizzerà il danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro oppure tra i m<sup>2</sup> o i kW dichiarati e quelli risultanti al momento del sinistro. Pertanto è necessario indicare il valore corretto, in modo da vedersi risarcita l'intera la perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dall'Incendio = € 30.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000,00
- Indennizzo =  $(€ 100.000,00 / € 150.000,00) \times € 30.000,00 = € 20.000,00$

Oppure

- Superficie assicurata = 100 m<sup>2</sup>
- Danno causato dall'Incendio = € 30.000,00
- Superficie dell'abitazione al momento del sinistro = 150 m<sup>2</sup>
- Indennizzo =  $(100/150) \times € 30.000,00 = € 20.000,00$

Oppure

- kW assicurati = 3 kW
- Danno causato dall'Incendio = € 5.000,00
- kW dell'impianto fotovoltaico al momento del sinistro = 6 kW
- Indennizzo =  $(3/6) \times € 5.000,00 = € 2.500,00$

**Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?**

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000,00
- Danno causato dal fenomeno elettrico = € 5.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro = € 150.000,00

Con la forma di assicurazione "a Primo Rischio Assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 5.000,00.

**Per assicurare il solo impianto fotovoltaico posso scegliere tra forma dell'assicurazione a Valore intero e Primo Rischio Assoluto?**

Il solo impianto fotovoltaico può essere assicurato esclusivamente con la forma a Valore Intero indicando i kW dello stesso.

**Art. 1.12. Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale****a) Per il Fabbricato:**

Se al momento del Sinistro:

- 1) la Somma Assicurata (se opzionata tale formulazione) risulta inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del danno al Fabbricato in proporzione del rapporto fra la Somma Assicurata dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata effettiva non supera di oltre il 10% quella dichiarata sul Modulo di Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.

**Come si applica la tolleranza?**

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari a 10%, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro non sia superiore alla somma assicurata maggiorata del 10%.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata: € 100.000,00
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: € 105.000,00 (entro il limite di tolleranza del 10%)
- Danno: € 90.000,00
- Indennizzo: € 90.000,00

- 2) la Superficie dell'Abitazione dichiarata (se opzionata tale formulazione) risulta inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del danno al Fabbricato in proporzione del rapporto fra la superficie dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la superficie effettiva non supera di oltre il 5% (con il massimo di 5 m<sup>2</sup>) quella dichiarata sul Modulo di Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.

**Come si applica la tolleranza?**

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari al 5% (con il massimo di 5 m<sup>2</sup>), la regola proporzionale non verrà applicata qualora la superficie dell'abitazione al momento del Sinistro non sia superiore alla superficie dichiarata assicurata maggiorata del 5% (con il massimo di 5 m<sup>2</sup>).

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Superficie assicurata: 100 m<sup>2</sup>
- Superficie al momento del Sinistro: 102 m<sup>2</sup> (entro il limite di tolleranza del 5%)
- Danno: € 90.000,00
- Indennizzo: € 90.000,00

Oppure

- Superficie assicurata: 100 m<sup>2</sup>
- Superficie al momento del Sinistro: 150 m<sup>2</sup> (oltre il limite di tolleranza del 5%)
- Danno: € 90.000,00
- Indennizzo:  $(105/150) \times € 90.000,00 = € 63.000,00$

**b) Per il Contenuto:**

Se sul Modulo di Polizza è indicata la Somma Assicurata con il termine:

- 1) "STANDARD" e se al momento del Sinistro tale somma risulta inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del danno al Contenuto in proporzione del rapporto fra la Somma Assicurata dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata effettiva non supera di oltre il 10% quella dichiarata sul Modulo di Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.
- 2) "PREMIUM" e se al momento del Sinistro la Superficie dell'Abitazione dichiarata risulta inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del danno al Contenuto applicando alla relativa Somma Assicurata la stessa

percentuale ottenuta dal rapporto fra la Superficie dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la superficie effettiva non supera di oltre il 5% (con il massimo di 5 m<sup>2</sup>) quella dichiarata sul Modulo di Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.

- 3) "SUPERIOR" e se al momento del Sinistro la Superficie dell'Abitazione dichiarata risulti inferiore a quella effettiva, la Compagnia risponde del danno al Contenuto rinunciando all'applicazione della regola proporzionale.
- c) Per gli Impianti Fotovoltaici: se al momento del Sinistro il numero dei kW dichiarato sul Modulo di Polizza risulta inferiore al numero effettivo dei kW si applica la regola proporzionale ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile.

**Art. 1.13. Caratteristiche dell'Abitazione - Condizioni di operatività della garanzia**

Il Fabbricato deve essere:

- a) ubicato nel Territorio Italiano;
- b) in buone condizioni di statica e manutenzione;
- c) costruito in:
  - 1) cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nelle impermeabilizzazioni, nei rivestimenti e nelle coibentazioni
  - oppure
  - 2) biomateriali.



**Che cosa si intende per biomateriali?**

Per biomateriali si intendono ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla.

**Art. 1.14. Assicurazione con franchigia**

*(Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza)*

Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata sul Modulo di Polizza la "Formula con franchigia", tutte le garanzie presenti nella sezione Incendio all risks sono prestate con una franchigia assoluta di 500,00 Euro per Sinistro.

PARTE NON SCRITTA

## 2. SEZIONE FURTO

### Che cosa posso assicurare?

#### Art. 2.1. Cose assicurabili

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per assicurare:

- Il Contenuto dell'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza;
- l'impianto fotovoltaico installato sul Fabbricato.

Relativamente all'eventuale Contenuto di terzi (esclusi Valori, Gioielli e Preziosi), l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi, proprietari o comproprietari.

### Contro quali danni posso assicurarmi?

#### Art. 2.2. Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, fatte salve le esclusioni del seguente art. 2.3. - "Esclusioni sezione Furto".

#### Art. 2.3. Esclusioni sezione Furto

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti o verificatisi in occasione di:
  - Incendio, Esplosione, Scoppio;
  - trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
  - terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno e conseguente crollo e collasso strutturale;
  - atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
  - guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
  - sciacallaggio;
- b) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
- d) dovuti a truffa, estorsione ed appropriazione indebita;
- e) causati da animali;
- f) per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
- g) conseguenti a smarrimento;
- h) causati da atti vandalici non commessi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina e Scippo;
- i) a cose mobili all'aperto;
- j) a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;
- k) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati;
- l) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- m) a Valori per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- n) a Gioielli e preziosi per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il Contenuto e con il massimo di 2.500,00 Euro, salvo quanto previsto all'art. 2.5. - "Gioielli e preziosi" e all'art. 2.6 - "Gioielli e preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia (non operante per Dimora Saltuaria o Dimora Locata);
- o) relativi a spese incontrate per le procedure di ammortamento dei titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura in eccedenza a 5.000,00 Euro;
- p) a cose diverse dal Contenuto, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico se assicurato;
- q) di cui all'art. 1.5 - "Guasti cagionati dai ladri";
- r) a idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento per la parte in eccedenza a €2000.

#### Art. 2.4. Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione – estensione di garanzia

- a) In caso di sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, compresi i Gioielli e preziosi, avvenuti all'esterno della Abitazione indicata nel Modulo di Polizza, all'Assicurato verrà riconosciuto l'indennizzo fino a:
  - € 1.500,00 se le cose assicurate sono indossate o a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e del "convivente more uxorio" in tutto il mondo;

- € 2.500,00 se le cose assicurate sono poste in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati nel Modulo di Polizza;
- € 5.000,00 se le cose assicurate sono temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.

b) La Compagnia indennizza inoltre il Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso dell'Assicurato fino a € 1.000,00; la garanzia è operante a condizione che il Furto sia perpetrato attraverso l'effrazione o lo scasso dei mezzi di chiusura o di protezione dell'autoveicolo, anche se lasciato incustodito.

#### Art. 2.5. Gioielli e preziosi - aumento del limite di indennizzo (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.3. – "Esclusioni sezione furto - lettera n)", il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato sul Modulo di Polizza alla voce "Gioielli e preziosi", qualora sia opzionata tale scelta.

#### Art. 2.6. Gioielli e preziosi - assicurazione nei mezzi di custodia (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)

Per i Gioielli e preziosi riposti nei sotto indicati mezzi di custodia, ed a condizione che - relativamente al solo evento Furto - vi sia effrazione degli stessi, la somma assicurata si intende:

- raddoppiata se in cassaforte o armadio corazzato con i congegni di chiusura attivati;
- triplicata (e comprendete anche i Valori) se in cassette di sicurezza presso banche con il massimo, comunque, di 50.000,00 Euro per Sinistro.



**Quanto disciplinato dall'art. 2.6. – "Gioielli e preziosi – assicurazione nei mezzi di custodia" opera anche se non è stato scelto di aumentare il limite di indennizzo per Gioielli e preziosi?**

Si.

#### Art. 2.7. Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2. – "Oggetto dell'Assicurazione" all'Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell'indennizzo liquidato, fermo quanto previsto all'art. 5.10. - "Limite massimo di indennizzo", per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del perito scelto dall'Assicurato, in conformità a quanto previsto all'art. 5.2 - "Procedura per la valutazione del danno";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti, con il limite massimo di 250,00 Euro;
- costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, con il limite massimo di 250,00 Euro.



**Per ogni singola spesa indicata all'art. 2.7. – "Indennità aggiuntiva" mi verrà riconosciuto un importo aggiuntivo fino al 20% dell'indennizzo liquidato?**

No, l'importo aggiuntivo si intende per tutte le spese complessivamente elencate.

#### Art. 2.8. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia (*)	Limite di indennizzo
Danni a idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento e simili impianti fissi al servizio del fabbricato	-	€ 2.000,00 per Sinistro
Danni a Valori, all'interno dell'Abitazione	-	10% della somma assicurata per il Contenuto
Danni a Gioielli e Preziosi, all'interno dell'Abitazione (salvo partita in aumento)	-	50% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di € 2.500,00
Spese incontrate per le procedure di ammortamento dei titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura	-	€ 5.000,00 per Sinistro
<b>Sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate (compresi i Gioielli e i Preziosi) all'esterno dell'Abitazione:</b> ✓ se indossati o a portata di mano del Contraente e dei suoi familiari e del "convivente more uxorio" in tutto il mondo	-	€ 1.500,00 per Sinistro

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se posti in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati sul Modulo di Polizza</li> </ul>	-	€2.500,00 per Sinistro
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi</li> </ul>	-	€5.000,00 per Sinistro
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso dell'Assicurato</li> </ul>	-	€1.000,00 per Sinistro
<p><b>Viene riconosciuto un importo aggiuntivo per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onorari del perito scelto dal Contraente</li> <li>- costi sostenuti per la documentazione del danno</li>   <li>- costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti</li>   <li>- costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi</li> </ul>	- - - -	<p>20% dell'indennizzo liquidato con il massimo di</p> <p>€250,00</p> <p>€250,00</p>

(\*) salvo se attivata, come riscontrabile sul Modulo di Polizza, la formulazione con franchigia ai sensi dell'art. 2.11

## Come e con quali condizioni operative mi assicuro

### Art. 2.9. Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto, la quale prevede che la Compagnia indennizzi il danno sino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della regola proporzionale nei casi indicati dall'art. 1907 Codice Civile.

### Art. 2.10. Condizione di operatività della garanzia

Condizione essenziale per l'efficacia della copertura è che i locali contenenti cose assicurate abbiano le stesse caratteristiche descritte nell'art. 1.13. – "Caratteristiche dell'abitazione".

### Art. 2.11. Assicurazione con franchigia

(Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza)

Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata sul Modulo di Polizza la "Formula con franchigia", tutte le garanzie presenti nella sezione Furto sono prestate con una franchigia assoluta di 500,00 euro per Sinistro.

PARTE NON SCRITTA



### 3. SEZIONE DANNI A TERZI

#### RESPONSABILITÀ CIVILE “PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE”

##### Chi è assicurato?

###### Art. 3.1. Soggetti assicurati

I soggetti assicurati sono il Contraente, in quanto proprietario dell'abitazione indicata sul Modulo di Polizza, ed eventuali comproprietari.

##### Contro quali danni posso assicurarmi?

###### Art. 3.2. Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione)

La Compagnia tiene indenne il Contraente, nei limiti del massimale indicato sul Modulo di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà dell'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza.

È compresa la responsabilità civile per danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell'Abitazione (anche tenuti a parco o giardino, nonché attrezzature sportive e giochi, alberi, aree scoperte, recinzioni e cancelli).

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il Contraente-condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

È compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per danni derivanti:

- a) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da tetti, balconi e terrazze del Fabbricato assicurato;
- b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici
- c) dall'esecuzione di lavori di:
  - ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfondamento o abbattimento di alberi;
  - straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dell'ampliamento e della sopraelevazione del fabbricato assicurato: la garanzia opera per la responsabilità del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del Sinistro. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali il Contraente debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori;
- d) da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione;
- e) da caduta di antenne radiotelevisive o di pannelli solari termici o fotovoltaici installati sul fabbricato assicurato

È inoltre compresa, qualora sul Modulo di Polizza sia indicato “Dimora Locata”, la responsabilità civile del Contraente per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali subiti dagli occupanti dell'Abitazione e cagionati – oltre che dal Fabbricato indicato – dal Contenuto di proprietà del Contraente stesso; La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.3 lettera b) e con applicazione di una Franchigia, relativamente ai soli danni a cose, di euro 250,00 per Sinistro.



**Ho invitato a casa un amico e, a causa di uno scalino non perfettamente integro, il mio ospite subisce un infortunio. La garanzia mi copre?**

Sì, la garanzia Responsabilità Civile "Proprietà dell'Abitazione" opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da un difetto di manutenzione dell'abitazione.

###### Art. 3.3. Esclusioni (Proprietà dell'Abitazione)

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) al Contraente e alle persone non considerate terzi;
- b) non derivanti dalla proprietà dell'Abitazione assicurata o - in caso di Abitazione in condominio - dalla comproprietà delle parti comuni del condominio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo la “Responsabilità Civile Vita Privata e di relazione”, la “Responsabilità Civile per Animali Domestici” e la “Responsabilità Civile del Cacciatore”;
- c) da proprietà di abitazioni diverse da quella indicata sul Modulo di Polizza;
- d) da inquinamento dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria e del suolo, da qualsiasi causa determinato;
- e) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

- f) diversi da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali;
- g) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private;
- h) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate;
- i) da Furto;
- j) a cose da Incendio;
- k) dall'esercizio da parte del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- l) a cose o animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate;
- m) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati.

## RESPONSABILITÀ CIVILE “VITA PRIVATA”

### Chi è assicurato?

#### Art. 3.4. Soggetti assicurati

I soggetti assicurati sono:

- il Contraente e i familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso e risiedano in Italia.
- gli addetti ai servizi domestici e i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente.

### Contro quali danni posso assicurarmi?

#### Art. 3.5. Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione)

La Compagnia tiene indenne il Contraente, nei limiti del massimale indicato sul Modulo di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi - in tutto il mondo - per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione.

Si intende compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per danni derivanti:

- a) dalla conduzione di abitazioni (anche temporaneamente prese in locazione) nonché da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nelle stesse;
- b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici
- c) da attività domestiche derivanti dalla conduzione delle abitazioni e della famiglia;
- d) dall'uso di apparecchi domestici;
- e) dalla somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f) dall'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g) dalla caduta all'esterno di oggetti;
- h) da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo con il sottolimito di euro 50.000,00,00 per Sinistro e anno assicurativo, comprese le spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- i) dalla partecipazione del Contraente, del coniuge e/o convivente di fatto, quali genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite ecc.);
- j) dall'attività di volontariato, con esclusione di attività infermieristica o medica;
- k) dalla pratica di hobby quali modellismo, (con esclusione dei danni ai modelli di terzi), bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici, motoseghe, tagliasiepe o simili;
- l) dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;
- m) dalla pratica amatoriale di sport comuni, esclusi il paracadutismo e la pratica del parapendio ed altri sport aerei in genere e quelli motoristici, svolti sia individualmente che in squadra e senza forma di remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- n) da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto (ciò a parziale deroga dell'art. 3.6. "Esclusioni (Vita Privata e di relazione)" - lett. j);
- o) da fatto colposo in qualità di pedone;
- p) dalla proprietà od uso di biciclette o di carrozzelle per disabili (entrambi anche a motore);
- q) da proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi, comunque senza motore e di lunghezza non superiore a 7,50 m di lunghezza, nonché di tavole con o senza vela o di giocattoli (anche a motore);
- r) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del Sinistro, esclusa l'attività venatoria;

- s) da attività di babysitter;
- t) da lesioni o morte involontariamente causati agli addetti ai servizi domestici (anche se occasionali), a babysitter, colf o badanti, non riconducibili al rischio della proprietà;
- u) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni, conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- v) dalla pratica di campeggio nei luoghi dove è consentito, dalla proprietà ed uso, esclusivamente in aree private non equiparate ad aree pubbliche, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- w) dalla proprietà o custodia a qualsiasi titolo di animali da cortile e di animali domestici, **esclusi i bovini e gli animali da traino o da soma**;
- x) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere;
- y) da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati al Contraente, per lesioni o morte da essi subiti, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale o a titolo oneroso;
- z) da messa in circolazione, a insaputa del Contraente, di veicoli a motore da parte di figli minorenni o incapaci per legge: la garanzia è operante:
  - per la rivalsa nei confronti del Contraente da compagnie di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o al Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 285 del Codice delle Assicurazioni Private;
  - in caso di inesistenza della polizza per i rischi da circolazione (polizza RCA), sempreché il veicolo non sia di proprietà del Contraente;
  - per le richieste di somme eccedenti il massimale della polizza RCA o di quello previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore di proprietà del Contraente, all'esistenza di polizza RCA ed in regola con il pagamento del premio.



***Mentre pulivo il balcone di casa ho urtato un vaso, che accidentalmente è caduto e ha ferito un passante, la garanzia assicurativa opera?***

Sì, la garanzia Responsabilità Civile "Vita Privata" opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla caduta all'esterno di oggetti che causano morte o lesioni personali.

### **Art. 3.6. Esclusioni (Vita Privata e di relazione)**

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale, salvo quanto previsto al precedente art.3.5 – "Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione) – lettera s)" e per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni;
- b) derivanti dall'attività venatoria (Responsabilità Civile del Cacciatore);
- c) derivanti dalla proprietà/comproprietà dell'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza ed in genere dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- d) rientranti nella Responsabilità Civile obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private (Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore o natanti) e da impiego di aeromobili;
- e) causati da veicoli a motore muniti di targa ai sensi del Codice della Strada, salvo quanto previsto all'Art. 48 comma x);
- f) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione avente lunghezza superiore a 7,50 m o dalla pratica di sport d'acqua con mezzi a motore;
- g) diversi da morte e lesioni personali o danneggiamento di cose o di animali;
- h) derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati e simili danneggiamenti;
- i) da Furto;
- j) a cose da incendio, salvo quanto previsto alla art. 3.5 – "Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione) - lettera n)";
- k) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- m) conseguenti alla committenza o esecuzione di lavori all'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza diversi dalla manutenzione ordinaria;
- n) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dell'Abitazione;
- o) dall'esercizio, nell'Abitazione, da parte del Contraente o di terzi di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast/Affittacamere;
- p) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico o remunerato (salvo il rimborso spese), sport motoristici, soft-air e sport ad esso assimilabili;
- q) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- r) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere;

- s) alla salute causati da tabacco, funghi, batteri;
- t) di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- u) di contagio da virus HIV;
- v) da malattia contagiosa in genere;
- w) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o da detenzione o dall'impiego di esplosivi;
- x) derivanti direttamente o indirettamente:
  - da prodotti geneticamente modificati;
  - dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
  - dall'amianto;
- y) di natura punitiva per sinistri verificatisi in USA e Canada.

## **NORME COMUNI ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE “PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE” E RESPONSABILITÀ CIVILE “VITA PRIVATA”**

### **Art. 3.7. Persone non considerate Terzi**

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) il coniuge o il convivente di fatto;
- c) i figli ed i genitori del Contraente e del coniuge o convivente di fatto;
- d) se conviventi, gli ascendenti e discendenti ed ogni altro parente dei soggetti indicate alle lettere a) e b);
- e) i minori in affidamento familiare;
- f) gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Limitatamente ai danni a cose e per i soli rischi derivanti dalla responsabilità civile della proprietà o della conduzione dell'Abitazione indicata sul Modulo di Polizza, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata del Contraente.

## **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

### **Art. 3.8. Non cumulo di massimali**

Qualora siano operanti entrambe le garanzie di cui agli Artt. 3.2 e 3.5 il massimale indicato sul Modulo di Polizza si intende quale massima esposizione della Compagnia per un Sinistro che coinvolga contemporaneamente le due citate garanzie.

### **GARANZIE AGGIUNTIVE**

*(operanti solo se espressamente richiamate sul Modulo di Polizza)*

### **Art. 3.9. Ricorso Terzi (garanzia sottoscrivibile in abbinamento alle sezioni Incendio all risks o Danni a Terzi)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato sul Modulo di Polizza alla voce “Ricorso terzi”, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi dovuti a Incendio, Esplosione, Scoppio o acqua condotta (intendendosi acqua o fluidi presenti in impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento, relativi raccordi anche esterni alla muratura, nonché fuoriusciti da arredamento domestico) verificatisi nel Fabbricato identificato sul Modulo di Polizza o determinati da cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Non sono considerati terzi rispetto al Contraente: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori ed i figli del Contraente e/o coniuge e se conviventi, i loro ascendenti e discendenti nonché ogni altro parente o altra persona convivente.

A parziale deroga del precedente paragrafo, sono considerati terzi i genitori e i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata dal Contraente.

Qualora venga attivata in abbinamento alla SEZIONE DANNI A TERZI, la presente Garanzia Aggiuntiva opera in deroga agli artt. 3.3. – "Esclusioni (Proprietà dell'Abitazione)" e 3.6. – "Esclusioni (Vita Privata e di relazione)" e ad integrazione degli artt. 3.2. – "Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione)" e 3.5. – "Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione)".

#### Art. 3.10. Responsabilità civile Bed & Breakfast/Affittacamere

Ad integrazione di quanto previsto negli artt. 3.2. "Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione)" e 3.5. "Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione)" l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di proprietario e/o gestore di Bed & Breakfast o Affittacamere per lesioni o morte subiti dagli ospiti. La garanzia opera a condizione che siano rispettate le norme vigenti. La presente garanzia opera anche nei casi in cui l'assicurazione della responsabilità civile inerente la gestione di Bed & Breakfast è obbligatoria in base alla normativa regionale.

#### Art. 3.11. Responsabilità civile dell'insegnante

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.5. – "Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione)" l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alla persona identificata sul Modulo di Polizza ai sensi di legge nella sua qualità di insegnante per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in particolare:

- nello svolgimento delle attività didattico formative ai sensi del D. Lgs. 297/1994;
- nello svolgimento della vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima e durante il doposcuola;
- nello svolgimento di lezioni private;
- durante le gite scolastiche, visite presso aziende, musei (con esclusione dei danni a beni artistici e culturali);
- per la rivalsa INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera anche per la rivalsa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/1980 in caso di colpa dell'insegnante.

#### Art. 3.12. Tabella riassuntiva di limiti e franchigie

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia	Limite di indennizzo
<b>Responsabilità Civile "Proprietà dell'Abitazione" solo se "Dimora Locata":</b> - Danni agli occupanti dell'Abitazione	€ 250,00 relativamente a danni a cose	
<b>Responsabilità Civile "Vita Privata":</b> - danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo	-	€ 50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo
<b>Garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi":</b> - danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	-	20% del massimale

PARTE NON SCRITTA

## 4. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 4.1. Applicazione delle condizioni di assicurazione

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto.

Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è appoggiato il conto corrente sul quale è addebitato il premio della Assicurazione, la Polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

### Art. 4.2. Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che le dichiarazioni inesatte o incomplete all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### Art. 4.3. Dichiarazioni del Contraente relative all'Abitazione

Il Contraente, al momento della stipulazione del contratto dichiara, come risulta dal Modulo di Polizza:

- la tipologia dell'Abitazione: come indicato nella definizione di "Abitazione";
- la tipologia della Dimora: come indicato nella definizione di "Dimora";
- le caratteristiche costruttive del Fabbricato: come indicato al precedente art. 1.13. – "Caratteristiche dell'Abitazione";
- la Superficie dell'Abitazione: come indicato nella definizione di "Superficie dell'Abitazione", qualora opzionata la copertura, nella Assicurazione a Valore Intero, del Fabbricato utilizzando tale parametro;
- il numero dei kW dell'impianto Fotovoltaico, qualora opzionata la copertura di tale ente.

Queste dichiarazioni costituiscono "dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2. – "Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio".

### Art. 4.4. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



#### **Cosa può determinare un aggravamento del rischio?**

Una delle circostanze rilevanti che può determinare un aggravamento del rischio è costituita dalla modifica delle caratteristiche costruttive rendendole non conformi a quanto regolamentato all'art. 1.13.

### Art. 4.5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 4.6. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4.7. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio (o la prima rata di premio) è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il pagamento del premio avviene esclusivamente mediante addebito automatico sul conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione, da parte del Contraente, di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.

Il premio sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel Modulo di Polizza.

Nel caso in cui il pagamento del premio o della rata di premio non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti:

- la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerenti al mancato pagamento, e
- l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.



Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto della stessa a percepire il premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

#### Art. 4.8. Durata e proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale.

Alla scadenza annuale l'Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta regolarmente inviata l'Assicurazione cesserà alle ore 24.00 del giorno di scadenza annuale.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.



##### **La copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza indicata sul modulo di polizza?**

No, l'assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnoverà automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione scritta. Pertanto, in mancanza di disdetta, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente a ogni ricorrenza annuale.



##### **È possibile disdire il contratto di assicurazione in qualunque momento?**

No, la richiesta di disdetta deve essere inviata tramite lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel modulo di polizza.

#### Art. 4.9. Altre assicurazioni

L'Assicurato non è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente Polizza.

Resto comunque inteso che la Compagnia, in caso di Sinistro, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'indennizzo in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente Polizza, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

#### Art. 4.10. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della Polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

#### Art. 4.11. Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### Art. 4.12. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 4.13. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. **Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**

#### Art. 4.14. Foro competente

Foro competente è quello dove il Contraente o l'Assicurato risiede o dove ha il suo domicilio.

#### Art. 4.15. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 4.16. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

## 5. NORME IN CASO DI SINISTRO


### Norme relative alla sezione Incendio all risks e Furto

#### Art. 5.1. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile - "Obbligo di salvataggio";
- b) in caso di Sinistro presumibilmente doloso, Furto, Rapina, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza
- c) denunciare all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia:
  - 1) entro i 3 giorni successivi se l'evento rientra nei casi previsti al precedente comma b);
  - 2) entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza se l'evento è diverso da quanto previsto al precedente comma b);
- d) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese.

Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando il **numero verde**:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, **tramite raccomandata A.R.**, oppure agli indirizzi e-mail o pec della *Compagnia* di seguito riportati:

- [sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it](mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it);
- [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it).

Il sinistro può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### Art. 5.2. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro si è verificato. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### Art. 5.3. Mandato dei periti

I periti devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate alla Compagnia, che avrebbero potuto aggravare il rischio, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione;
- d) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate). Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia e devono essere evidenziate anche le motivazioni del disaccordo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

**Art. 5.4. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Il valore delle cose assicurate e l'ammontare vengono determinati secondo i seguenti criteri:

- a) per il Fabbricato:  
L'attribuzione del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato medesimo, tenendo conto della Somma Assicurata o della Superficie dell'Abitazione dichiarata ai sensi dell'art. 1.11. - delle Condizioni di assicurazione (se opzionata tale formulazione), escludendo il valore dell'area, e - in caso di assicurazione dell'Impianto fotovoltaico il valore di rimpiazzo dello stesso.  
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi;
- b) per il Contenuto:  
L'attribuzione del valore che il Contenuto aveva al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale rimpiazzo a nuovo del Contenuto medesimo.  
L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità ed il valore di ciò che rimane del Contenuto stesso dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti;
- c) per gli Impianti Fotovoltaici:  
L'attribuzione del valore che l'Impianto fotovoltaico aveva al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale rimpiazzo a nuovo dell'Impianto medesimo, tenendo conto dei kW dichiarati ai sensi dell'art. 1.11. - delle Condizioni di assicurazione  
L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro dell'Impianto stesso;
- d) per Gioielli e preziosi:  
L'ammontare del danno si determina in base all'equo valore di mercato al momento del Sinistro.

Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto, alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato ed al rimpiazzo dell'Impianto fotovoltaico, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia. Se ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

**Art. 5.5. Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il Contraente deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Che cosa si intende per Titoli di credito?**

Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Compagnia, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.

**Art. 5.6. Raccolte e collezioni**

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

**Art. 5.7. Esagerazione dolosa del danno**

L'esagerazione dolosa del danno comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

**Art. 5.8. Diritto di surrogazione della Compagnia**

La surrogazione non ha luogo nei casi previsti dall'art. 1916 secondo comma del Codice Civile.

**Art. 5.9. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del Sinistro il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive Sezioni.

#### **Art. 5.10. Limite massimo di indennizzo**

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, il limite massimo di indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) Per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo oppure la Somma Assicurata indicata sul Modulo di Polizza (a seconda dell'opzione formulata);
- b) per il Contenuto: la Somma Assicurata indicata sul Modulo di Polizza.
- c) Per l'Impianto Fotovoltaico: il valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto tenendo conto dei kW dichiarati.

#### **Art. 5.11. Bonus annullamento Franchigia**

Qualora il Contraente abbia sottoscritto sul Modulo di Polizza la "Formula con franchigia" e qualora la Compagnia per tre anni consecutivi non abbia liquidato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al Fabbricato e/o al Contenuto assicurati (comprese le garanzie Furto), la Compagnia, a parziale deroga delle norme che regolano la Sezione Incendio all risks e Furto, liquida il primo Sinistro indennizzabile annullando l'applicazione della franchigia prevista. Per usufruire dell'annullamento della franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del Sinistro più recente.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente Polizza da parte del medesimo Contraente. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione o rinnovo, senza soluzione di continuità, di altro analogo contratto della Compagnia riguardante la stessa Abitazione, i termini di cui sopra verranno computati dalla data di decorrenza della Polizza sostituita/rinnovata.

### **Norme relative esclusivamente alla sezione Incendio all risks**

#### **Art. 5.12. Anticipo indennizzi**

La Compagnia anticipa al Contraente un importo pari al 50% dell'ammontare del danno presumibilmente indennizzabile, purché:

- il Contraente abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- il Contraente ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a 20.000 Euro;
- non esistano riserve sull'indennizzabilità del danno.

### **Norme relative esclusivamente alla sezione Furto**

#### **Art. 5.13. Recupero delle cose asportate**

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Qualora la Compagnia abbia risarcito integralmente il danno, il Contraente ha la facoltà di rientrare in possesso dei beni recuperati. In tal caso il Contraente ha l'obbligo di rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto subito. In caso contrario le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

#### **Art. 5.14. Riduzione della somma assicurata - reintegro della Somma Assicurata.**

In caso di Sinistro la Somma Assicurata, nella forma a primo rischio assoluto, si intende ridotta con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso di un importo uguale a quello del danno indennizzabile (al netto di eventuali Franchigie) senza corrispondente restituzione del Premio.


Si conviene comunque che, limitatamente al primo Sinistro di ogni annualità assicurativa, la Somma Assicurata della Sezione Furto è automaticamente integrata nel valore originario dalle ore 24.00 del giorno del Sinistro, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente. In caso di ulteriori Sinistri nella stessa annualità assicurativa, su richiesta del Contraente e previo consenso della Compagnia, possono essere concordate le condizioni per il reintegro della Somma Assicurata.

### **Norme relative alla sezione Danni a terzi**

#### **Art. 5.15. Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e gli eventuali testimoni. Il Contraente dovrà altresì comunicare nel più breve tempo possibile tutti i fatti, le notizie ed i documenti ottenuti successivamente alla denuncia, in particolare in caso di notifica di atti tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Per avvisare l'Intermediario o la Compagnia l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta compilando l'apposito modulo, reperibile presso le filiali dell'Intermediario stesso oppure chiamando **il numero verde:**



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso a:

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Servizio Sinistri - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, **tramite raccomandata A.R.**, oppure agli indirizzi e-mail o pec della Compagnia di seguito riportati:

- [sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it](mailto:sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it);
- [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it).

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui fare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.

#### **Art. 5.16. Gestione delle vertenze e spese legali**

La Compagnia assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sul Contraente per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati o non autorizzati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende.

#### **Art. 5.17. Pagamento dell'indennità**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennità entro il termine di 90 giorni, salvo che la vicenda sfoci in contenzioso o precontenzioso (Mediazione, Accertamento tecnico preventivo).

PARTE NON SCRITTA

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Abitazione**

Fabbricato con uno o più accessi dall'esterno (definito Villa – Villa a schiera) oppure porzione di Fabbricato, separato fisicamente da altra/e porzione/i ed avente accesso proprio all'interno dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno (definito Appartamento) adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante, comprese le Pertinenze.

### **Accertamento tecnico preventivo**

L'accertamento tecnico preventivo è un procedimento cautelare volto a determinare le cause tecniche oggettive che hanno causato un vizio. Può essere richiesto solo in casi di urgenza.

### **Acqua condotta**

L'acqua canalizzata negli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel Fabbricato assicurato.

### **Allagamento**

La presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo o collasso strutturale dovuto a tali eventi;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

### **Alluvione**

Allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta intensità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le Inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le Inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici (D.Lgs. n. 49/2010).

### **Animali domestici**

Cani, gatti, cavalli, uccelli, pesci, criceti, scoiattoli, conigli, tartarughe.

**Anno (annuo, annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Cassaforte o armadio corazzato (Mezzo di custodia)**

Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione con le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm (fatta eccezione per le casseforti murate);
- movimento di chiusura manovrato che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure a combinazione numerica;
- peso minimo di 200 kg.

Qualora il peso sia inferiore a 200 kg. il Mezzo di custodia - a seconda della tipologia - deve essere incassato nel muro o ancorato al pavimento od alla parete con idoneo dispositivo di ancoraggio - al muro nel quale è incassato o al pavimento o alla parete al quale è appoggiato - in modo che non possa essere asportato senza distruzione della parte muraria.

### **Cassette di sicurezza presso banche**

Il servizio di messa a disposizione di cassette numerate, situate nei locali blindati della banca, nelle quali il cliente può introdurre valori, documenti ed oggetti vari.

### **Colpo d'ariete**

la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo un impianto chiuso di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura dell'impianto.

### **Committente**

il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura;

### **Compagnia**

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

## **Contenuto**

Tutto quanto contenuto nell'Abitazione, destinato ad uso personale e domestico, e/o nell'ufficio o studio professionale intercomunicante, compresi mobili e arredamento in genere, vestiario, Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi, attrezzi per hobby e giardinaggio, il tutto anche se di proprietà di terzi.

Non si considerano contenuto i beni registrati al P.R.A. o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché gli animali, e tutto quanto previsto alla definizione "Fabbricato", tranne per le addizioni e le migliorie apportate dall'affittuario.

Per la Sezione Incendio all risks, Il Contenuto è definito con il termine:

"STANDARD" ove la Somma Assicurata è dichiarata dal Contraente;

"PREMIUM" ove la Somma Assicurata è predeterminata convenzionalmente in base al rapporto tra Superficie dell'Abitazione e il presunto valore del Contenuto;

"SUPERIOR" ove la Somma Assicurata è quella "PREMIUM" aumentata su specifica richiesta del Contraente.

Per la Sezione Furto, la definizione di Contenuto si intende integrata con: idrotermosanitari, caldaie, termosifoni, split di impianti di condizionamento e simili impianti fissi al servizio del fabbricato.

## **Conto corrente bancario**

Il conto corrente bancario è un prodotto destinato alla gestione della liquidità del Contraente (cliente della Banca). Consente di effettuare un complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca.

## **Contraente**

La persona residente in Italia che stipula l'Assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

**Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti e prima dell'applicazione della regola proporzionale, ove applicabile.

## **Danni materiali**

Distruzione o deterioramento di cose, compresi quei danni materiali, non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.

## **Danni diretti**

Danni materiali che la cosa assicurata subisce direttamente a causa di un evento garantito in Polizza.

## **Dimora**

Abitazione dove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e/o il "convivente more uxorio":

- abbiano residenza anagrafica o risiedano per la maggior parte dell'anno (definita Dimora Abituale),
- non dimorino abitualmente (definita Dimora Saltuaria),
- non dimorino in alcun modo (definita Dimora Locata).

**Disdetta:** comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione;

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **Fabbricato**

Il complesso delle opere edili e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi, zanzariere, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi, idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione compresi impianti d'allarme e di video-sorveglianza, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, Impianti fotovoltaici o Impianti Solari termici aventi massima estensione non superiore alla superficie della copertura installati sul Fabbricato, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti, recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne, marciapiedi, comprese le Pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Non si considera Fabbricato tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

**Fenomeno elettrico:** L'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

## **Franchigia**

Importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato; qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

## **Fulmine**

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile

## **Furto**

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 e 624-bis del Codice Penale).

**Furto con destrezza**

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

**Gioielli e preziosi**

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di cultura, coralli e relative raccolte e collezioni.

**Impianto fotovoltaico**

Macchinario, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

**Impianto solare termico**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del Fabbricato.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Inondazione**

Invasione ed espansione delle acque su vaste aree, prodotte da una rottura o un sormonto dell'argine naturale o artificiale, in connessione con un evento di piena di un corso d'acqua o bacino.

**Intermediario assicurativo**

Le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Limite di Indennizzo**

La somma massima che la Compagnia potrà essere tenuta a pagare.

**Manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**Manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

**Massimale**

La massima esposizione della Compagnia per Sinistro nelle garanzie della responsabilità civile; quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta la massima esposizione della Compagnia per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

**Materiali incombustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica (il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno).

**Mediazione**

L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

**Organismo di mediazione**

Le procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

**Parti**

Il Contraente e la Compagnia.

**Pertinenze**

Locali - purché con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato ed identificato sul Modulo di Polizza - quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, locali vuoti precedentemente adibiti ad altri usi (come ad esempio ex stalle o ex fienili) anche se in corpi separati del Fabbricato, compreso eventuali piscine e impianti sportivi, purché situati nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato o negli spazi ad esso adiacenti e/o pertinenti.

**Polizza (Modulo di Polizza)**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.



### **Rapina**

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona stessa che la detiene o ad altri (art. 628 del Codice Penale).

### **Risarcimento**

La somma dovuta dalla Compagnia per danni causati a terzi dall'Assicurato o dalle persone assicurate.

### **Sciacallaggio**

Furto o saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

### **Scippo**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 624-bis del Codice Penale).

### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

### **Somma Assicurata**

Rappresenta il valore attribuito dall'Assicurato ai beni oggetto dell'Assicurazione (ad eccezione del Contenuto di cui alla Sezione Incendio all risks, con il termine "PREMIUM"), nonché il massimo esborso della Compagnia in caso di Sinistro (salvo non siano previsti Limiti di indennizzo).

### **Superficie dell'Abitazione**

L'intera superficie (espressa in metri quadrati) del Fabbricato relativo all'Abitazione sita nell'ubicazione indicata sul Modulo di Polizza, data dalla somma:

- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali e
- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definito) di garage, cantine ed eventuali Pertinenze.

Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati.

Se l'abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse dal conteggio le superfici delle parti comuni.

La Superficie dell'Abitazione, qualora opzionata l'Assicurazione con tale formulazione basata sui metri quadri, costituisce la base di calcolo del premio relativo alle garanzie della Sezione Incendio all risks riguardanti il Fabbricato e il Contenuto (escluso quello STANDARD) qualora non sia operante la formula a Primo Rischio Assoluto.

### **Territorio italiano**

Il territorio della Repubblica Italiana.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di Scioperi, Sommosse, Tumulti Popolari o come Atto Vandalico.

**Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

### **Valore a nuovo**

- per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- Per l'Impianto Fotovoltaico: il costo di rimpiazzo dello stesso con altro nuovo uguale oppure, in mancanza, equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

### **Valori**

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati.

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.  
una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee)  
Fax 02 5351.829  
[www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it)  
e-mail pec: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581  
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986  
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni  
Società con Unico Socio  
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**